

## **E' possibile effettuare la raccolta dell'olio esausto vegetale al di fuori del servizio pubblico?**

*A cura dell'Ing. Antonio Mozzillo*

Buonasera a tutti, con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue per opportuna competenza:

Premesso che la raccolta differenziata, ai sensi dell'articolo 205, comma 6-quater, del TUA, è effettuata per le seguenti frazioni merceologiche: carta, metalli, plastica, vetro, ove possibile legno, tessili, rifiuti organici, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili, per cui dalla definizione normativa si tratterebbe esclusivamente di rifiuti solidi urbani, escludendo la frazione liquida tipica dell'olio esausto vegetale Cer 200125.

Stando alla normativa attuale **non sarebbe consentito il ritiro di rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche, da parte di imprese di recupero che agiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani.**

Di conseguenza, un'eventuale raccolta di rifiuti svolta da soggetti terzi non affidatari del correlativo servizio pubblico non sarebbe coerente con le modalità organizzative previste dal vigente quadro normativo, e *“potrebbe comportare una sottrazione di alcuni flussi di rifiuti per i Comuni sia ai fini delle quantità di rifiuti oggetto dell'affidamento del servizio integrato, sia ai fini del raggiungimento degli obblighi di raccolta differenziata”*.

La circolare del Mite in data 8 marzo 2022, richiamata all'attenzione dei Comuni con la nota Anci del 6 aprile scorso, ha precluso qualsiasi spazio al ritiro di rifiuti urbani di provenienza domestica da parte delle imprese di recupero operanti al di fuori del servizio pubblico.

La pronuncia del Ministero, frutto di un interpello proposto dalla Regione Piemonte, fonda tale assunto di rigore sulla base di una interpretazione orientata del vigente quadro normativo, principalmente costituito dagli articoli 198, 200 e 205 del dlgs 152/2006 (Testo unico dell'ambiente).

In ragione di ciò, i Comuni sono tenuti a disporre con appositi regolamenti *“le misure inerenti tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani”*, garantendo una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovendo il recupero delle stesse.

Dall'analisi appena condotta è possibile tracciare i seguenti “casi studio” di seguito individuati:

1. Se la “DITTA” intende installare contenitori per la raccolta dell'olio esausto nei Condomini privati all'interno dei Comuni ove non è previsto un Regolamento disciplinante tale tipologia di rifiuti e/o dove eventualmente l'affidamento del servizio urbano a terzi non prevede tale tipologia di ritiro, allora la “DITTA” **può operare la raccolta** in quanto non contrasta con la normativa su indicata;
2. Se la “DITTA” intende installare contenitori per la raccolta dell'olio esausto nei Condomini privati all'interno dei Comuni ove è previsto un Regolamento disciplinante tale tipologia di rifiuti e/o dove eventualmente l'affidamento del servizio urbano a terzi prevede tale tipologia di ritiro, allora la “DITTA” **non può operare la raccolta** in quanto risulterebbe esposta a sanzioni di carattere amministrativo con ripercussioni legali da parte del soggetto affidatario del servizio di raccolta urbano;

**Diversa, a mio modo di vedere, è la questione legata alla raccolta dell'olio esausto da soggetti imprenditoriali (aziende, attività commerciali, ecc). I rifiuti prodotti da tali attività risultano essere assimilabili agli urbani e non urbani per definizione in quanto prodotti al di fuori dell'attività domestica, per cui sarebbero soggetti al libero mercato concorrenziale in cui la “DITTA” può tranquillamente operare per la raccolta e il recupero degli stessi.**